

**Pubblicato il 19/06/2018**

**Sent. n. 1027/2018**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Prima**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 171 del 2017, proposto da  
Cosimo Scalera, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Durano, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;

contro

Comune di Mesagne, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Luisa Valente, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Palma in Lecce, viale G. Leopardi 15;

nei confronti

Responsabile Serv. Urbanistica Com. di Mesagne, Anna Rita Librato non costituiti in giudizio;  
per l'annullamento

- della nota prot. n. 31875/2016, del 22.11.2016, con la quale il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Mesagne ha dato riscontro negativo alla richiesta di ri-qualificazione urbanistica di un'area ricadente nel Comune di Mesagne con destinazione d'uso "area per parcheggi pubblici";

- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo di provvedere Alla tipizzazione dei terreni di proprietà ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mesagne;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

Il ricorrente, nella qualità di procuratore generale della sig.ra Scalera Sara, espone quanto segue:

-quest'ultima è comproprietaria nel Comune di Mesagne di un appezzamento di terreno inserito dal vigente PRG nella zona omogenea B2 –sottozona B21- destinata ad "aree per parcheggi pubblici".

-Con istanza protocollata in data 3 novembre 2016 ha invitato l'Amministrazione a ritipizzare l'area risultando decorso un quinquennio dall'approvazione del PRG ed essendo scaduto il relativo vincolo ritenuto di carattere espropriativo;

- Con la nota impugnata il Responsabile del Settore Urbanistica ha invece contestato la natura espropriativa del vincolo impresso all'area ritenendolo di natura conformativa, trattandosi di

procedimento anche ad iniziativa provata che non azzerava il diritto dominicale della proprietaria, per cui alcuna inerzia poteva essere addebitata all'A.C.

Avverso tale atto è insorto il ricorrente con il ricorso all'esame rassegnando le censure di seguito sintetizzate:

1) Incompetenza- nullità ex art.21 septies della L.241/1990.

2) Violazione dell'art.42 della Costituzione – violazione della disciplina vigente relativa alla zona omogenea B2b – difetto di motivazione – violazione e falsa applicazione dei principi che sottendono la pianificazione urbanistica.

Si è costituito in giudizio il Comune di Mesagne eccependo l'inammissibilità e infondatezza del ricorso.

All'udienza del 23 maggio 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto; può quindi prescindere dall'esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa civica.

In primo luogo, non coglie nel segno la censura con la quale il ricorrente deduce il difetto di competenza del responsabile del Settore, dato che la nota impugnata assume la natura di atto meramente ricognitivo del vincolo impresso sull'area di parte ricorrente, senza che allo stesso sia attribuita una diversa qualificazione da quella sussistente.

Con un secondo ordine di censure, il sig. Scalera contesta la natura conformativa del vincolo in questione insistendo nel rilevarne la natura espropriativa.

L'assunto non è condivisibile.

Costituisce avviso costante della giurisprudenza amministrativa “che la destinazione a parcheggio impressa dallo strumento urbanistico a determinate aree, non comportando automaticamente l'ablazione dei suoli ed, anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte di privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all'uso pubblico, costituisca vincolo conformativo, e non anche espropriativo, della privata proprietà per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione di un indennizzo, né di una puntuale motivazione sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione” (cfr. CdS n.4951/2011- n. 5059 del 1° ottobre 2007).

Orbene, da tale avviso, che esclude dai vincoli indennizzabili quello sopra descritto, il Collegio non ha motivo di discostarsi, anche tenuto conto che esso trova conforto nella nota pronunzia del Giudice delle Leggi n. 179 del 20 maggio 1999 che ha sancito il principio sottostante a tale affermazione e cioè che non sono annoverabili tra i vincoli neppure soltanto “sostanzialmente espropriativi” quelli derivanti da destinazioni urbanistiche realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato.

Nella specie, l'art.55 delle NTA del PRG prevede che: “le aree destinate a parcheggi pubblici sono esclusivamente destinate a questo scopo. In esse è consentita la piantumazione limitatamente ai marciapiedi sparti-traffico. In caso di realizzazione di autorimessa interrata è consentita la realizzazione di rampa d'accesso e di superfici di aerazione. Tali aree possono essere realizzate e gestite da soggetti privati mediante apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.”

Consegue l'infondatezza della tesi di parte ricorrente, atteso che il vincolo impresso dal PRG, con le NTA citate, costituisce un vincolo conformativo, posto che il parcheggio pubblico può essere realizzato anche da privati, in assenza di alcuna automatica ablazione dei suoli.

In definitiva, il provvedimento impugnato resiste alle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve pertanto essere respinto.

Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della questione) per disporre la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Patrizia Moro

IL PRESIDENTE

Antonio Pasca

IL SEGRETARIO